

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OMEGNA
ED IL COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA PER L'UTILIZZO DEL CANILE SANITARIO E
PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI PRESSO IL CANILE
RIFUGIO**

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____ presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Omegna.

TRA

- 1) Il sig. _____ che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI OMEGNA (C.F. 00422730036) che rappresenta nella sua qualità di _____

E

- 2) Il sig. _____ che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA (C.F. _____) che rappresenta nella sua qualità di _____;

PREMESSO

- che la Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" ha ribadito l'obbligo, peraltro preesistente dal 1954, che i Comuni, singoli o in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e custodia dei cani randagi;
- che con D.P.G.R. n. 43.599 del 21.11.1993 è stato emanato il regolamento di attuazione della suddetta legge;
- che con deliberazione di C.C. n. 91 del 17/12/2014 è stata siglata la convenzione tra il Comune di Omegna e l'Associazione Amici del Cane per la gestione del canile municipale - periodo 01.01.2015 - 31.12.2017;
- che con deliberazione di C.C. n.90 del 17/12/2014 è stata siglata la convenzione tra il Comune di Omegna e 22 comuni del Verbano Cusio Ossola per la gestione del canile municipale - periodo 01.01.2015 - 31.12.2017;
- che il Comune sottoscrittore ha espresso la volontà di aderire alla convenzione per l'utilizzo del canile sanitario e per il servizio di accalappiamento e custodia cani presso il canile rifugio, con deliberazione di Giunta n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione coordinata del canile sanitario e del servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Anzola d'Ossola, attraverso l'Associazione Amici del cane incaricata dal comune di Omegna.

La sede della convenzione è stabilita nel Comune di Omegna, promotore dell'iniziativa ed al quale, per motivi di opportunità ed efficacia gestionale, è conferito il ruolo di comune capofila.

Art. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata mesi a partire dal e fino al 31/12/2017 nelle more del rinnovo della convenzione approvata con DCC n. 90 del 17/12/2014 a partire dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2017 per 22 comuni del Verbano – Cusio - Ossola.

Art. 3
GESTIONE DEL CANILE

Il Comune capofila provvederà a garantire tutti gli oneri relativi alla gestione sanitaria del canile attraverso l'affidamento nelle forme di legge all'Associazione amici del cane, sentito il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL VCO.

Fermo restando che tutte le spese di gestione sono in capo all'Associazione Amici del cane, restano in capo al comune di Omegna tutte le spese di manutenzione straordinaria e /o investimento che andranno a incrementare il valore della struttura; queste spese non andranno pertanto rimborsate al comune di Omegna da parte dei comuni convenzionati.

Il Sindaco del comune di Omegna rilascerà, sentiti i pareri favorevoli degli enti terzi competenti, l'autorizzazione all'esercizio del canile sanitario e rifugio per i comuni convenzionati nei limiti della capienza di max. 93 cani.

Art. 4
ANAGRAFE CANINA

Il Comune convenzionato si impegna a garantire una corretta gestione dell'anagrafe canina in conformità alla legislazione vigente ed in ossequio ai disposti del Servizio Veterinario dell'ASL VCO.

Art. 5
RAPPORTI FINANZIARI - CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE CONVENZIONATO

Gli aspetti amministrativi - contabili relativi ai rapporti di gestione con l'Associazione Amici del cane restano direttamente in capo al comune capofila..

Al Comune di Omegna il Comune di Omegna rimborserà le spese sostenute per la gestione del servizio, in base al numero di abitanti ed al costo indicato dalla Regione Piemonte per il mantenimento dei cani in canile e per il servizio di accalappiamento degli stessi sul territorio comunale per il periodo dal al pari ad €

La quota relativa dovrà essere corrisposta all'Ente capofila in un'unica soluzione di pagamento entro il 30/04 di ciascun anno.

Nel caso di pagamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale

Per il
COMUNE DI OMEGNA

Per il
COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA